

CORSO DI FORMAZIONE “dalla determina a contrarre al contratto”

Le novità in vigore dal 1° agosto 2007

Ing. Bruno Tarantola

STRUTTURA DEL CODICE DEI CONTRATTI

D. Lgs. 163/2006: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

STRUTTURA DEL CODICE

Parte I: principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice - artt. 1 - 27		Parte II: contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - artt. 28 - 205				Parte III: contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali - artt. 206 - 238		Parte IV: contenzioso - artt. 239 - 246	Parte V: disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - abrogazioni - artt. 247 - 257
Titolo I: principi e disposizioni comuni	Titolo II: contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice	Titolo I: contratti di rilevanza comunitaria artt. 28 - 120	Titolo II: contratti sotto soglia comunitaria artt. 121 - 125	Titolo III: disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici artt. 126 - 194	Titolo IV: contratti in taluni settori artt. 195 - 205	Titolo I: contratti di rilevanza comunitaria artt. 206 - 238	Titolo II: contratti sotto soglia comunitaria art. 238		
		Capo I: ambito oggettivo e soggettivo.		Capo I: Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori.	Capo I: contratti nel settore della difesa.		Capo I: disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo.		
		Capo II: requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento.		Capo II: concessione di lavori pubblici.	Capo II: contratti relativi ai beni culturali.		Capo II: soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo.		
		Capo III: oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte.		Capo III: promotore finanziario, società di progetto.			Capo III: procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte.		
		Capo IV: progettazione e concorsi di progettazione		Capo IV: infrastrutture e insediamenti produttivi			Capo IV: concorsi di progettazione		
		Capo V: principi relativi all'esecuzione del contratto							

1. FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

PRESUPPOSTI PROGRAMMATICI: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

<p>Quando inserire un'opera del P. Triennale? per i lavori di importo superiore a 100.000,00 di Euro</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Opere prioritarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> •manutenzione; •recupero del patrimonio esistente; •completamento lavori già iniziati; •progetti esecutivi approvati; •interventi con possibilità di finanziamento con capitali privati. 	<p>INVARIATO</p>

Necessità sviluppo **livelli** di progettazione:

➤ per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro l'inserimento è subordinato alla previa approvazione di uno studio di fattibilità;

➤ per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di Euro l'inserimento è subordinato alla previa approvazione della progettazione preliminare.

Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

E' quindi necessario che, entro il termine di approvazione (non di adozione) del Programma Triennale allegato al Bilancio di previsione, vengano approvati gli Studi di Fattibilità o i Progetti Preliminari secondo quanto sopra detto.

INVARIATO

LEGGE MERLONI ART. 14

CODICE APPALTI ART. 128

<p>Intervento previsto in più lotti. Condizioni: 1.elaborazione della progettazione preliminare dell'intero lavoro; 2.quantificazione delle risorse finanziarie.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Conformità urbanistica: necessità che i lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.</p>	<p>INVARIATO Il comma 8 dell'art. 128 fa espresso richiamo agli artt. 9, 10, 11, 19 del DPR n° 327/2001</p>

DETERMINA A CONTRARRE

- IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO APPROVA LA D.AC. CHE DOVRA' STABILIRE:
- a) SE IL CONTRATTO E' DI IMPORTO SUPERIORE O INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA TENUTO CONTO **DELL'ART. 29** DEL C. CONTRATTI – **METODO DI CALCOLO**
 - b) SE IL CONTRATTO AVRA' AD OGGETTO LA SOLA ESECUZIONE DELLE OPERE O ANCHE LA PROGETTAZIONE – **APPALTO INTEGRATO**
 - c) SE IL CONTRATTO SARA' STIPULATO A CORPO, A MISURA O A CORPO E MISURA
 - d) SE PER L'AFFIDAMENTO DOVRA' ESSERE SEGUITA UNA PROCEDURA APERTA O RISTRETTA – NEGOZIATA – DIALOGO COMPETITIVO
 - e) SE LA MIGLIORE OFFERTA DOVRA' ESSERE SELEZIONATA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO O CON QUELLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
 - f) SE – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E CON PREZZO PIU' BASSO – APPLICARE IL METODO DELL'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE (TAGLIO DELLE ALI)
 - g) SE APPLICARE LIMITAZIONI AL PRINCIPIO DELL'AVVALIMENTO (ART. 49).

METODO DI CALCOLO DEL VALORE DEI CONTRATTI

A) IL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI PUBBLICI E' BASATO SULL'IMPORTO TOTALE PAGABILE AL NETTO DELL'IVA E TIENE CONTO DI QUALSIASI FORMA DI OPZIONE O DI RINNOVO DEL CONTRATTO.

B) PER GLI APPALTI PUBBLICI IL VALORE STIMATO TIENE CONTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI STESSI NONCHE' DEL VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI MESSE A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE

C) NON E' AMMESSO IL FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO.

In caso di più lotti:

1) QUANDO UN'OPERA PUO' DARE LUOGO AD APPALTI AGGIUDICATI CONTEMPORANEAMENTE PER LOTTI DISTINTI E' COMPUTATO IL VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELLA TOTALITA' DEI LOTTI

2) QUANDO IL VALORE CUMULATO DEI LOTTI E' PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (5,278 MIL €) LE NORME DI RILEVANZA COMUNITARIA SI APPLICANO A CIASCUN LOTTO

3) SI PUO' DEROGARE QUANDO IL VALORE STIMATO DEL LOTTO SIA INFERIORE A 1 MIL € PURCHE' IL VALORE CUMULATO DI TALI LOTTI SIA INFERIORE AL 20% DEL VALORE COMPLESSIVO DEI LOTTI.

APPALTO INTEGRATO (art. 53)

semplice

complesso

Il contratto ha per oggetto, sulla base del progetto definitivo, la progettazione esecutivo e l'esecuzione dei lavori.

Per i contratti di appalto integrato semplice o complesso l'appaltatore si avvale di soggetti qualificati per la progettazione e la Staz. App. può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di propria spettanza, **al netto del ribasso d'asta.**

Il contratto ha per oggetto, sulla base del progetto preliminare, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

Ai fini della valutazione del progetto, **il regolamento** disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.

(è necessario aspettare l'entrata in vigore del regolamento)

Procedure aperte o ristrette (art. 55)

aperte

ristrette

<p>Procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta</p>	<p>Definizione: Procedure in cui ogni operatore economico interessato può chiedere di partecipare e in cui possono presentare offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti.</p> <p>Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto agli artt. 62 e 177.</p> <p>Art. 62. Nelle procedure ristrette relative a lavori di importo pari o superiore a 40 mil di €, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, si possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare una offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo. Il numero minimo di candidati non può essere inferiore a 20.</p> <p>Nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara il numero di candidati non può essere inferiore a 6.</p> <p>Art. 177. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il prog. prel.; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il prog. prel o def.; è applicabile l'appalto integrato complesso.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I tre casi della procedura ristretta

- 1) art. 55 – invito totale
- 2) art. 62 solo per importi > 40 mil euro (almeno 20 concorrenti)
- 3) art. 123 solo per importi < 750.000,00 € (ex licitazione privata semplificata) – n° 20 inviti - con “avviso di preinformazione (art. 63) da pubblicare entro il 30 novembre, si rendono noti i contratti che si intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano calcolati ai sensi dell’art. 29 - entro il 15 dicembre gli operatori economici presentano le richieste- le Stazioni appaltanti formano un elenco imprese entro il 30 dicembre - l’ordine di iscrizione è stabilito mediante sorteggio pubblico - gli operatori inseriti sono invitati secondo l’ordine di iscrizione – occorre scorrere la graduatoria.

Procedura negoziata

previa pubblicazione del bando

senza previa pubblicazione

Art. 56. Ipotesi valide per contratti relativi a lavori – servizi – forniture

comma 1, lett. a): quando in seguito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, **tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili** in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte.

Le disposizioni si applicano ai lavori di importo inferiore ad 1 milione di Euro.

comma 1, lett. d): nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto.

Art. 122, C. 7: LA PROCEDURA NEGOZIATA E' AMMESSA, OLTRE CHE NEI CASI DI CUI AGLI ARTT. 56 E 57, ANCHE PER LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 100.000,00 € (trattativa privata)

Art. 57. Ipotesi valide per contratti relativi a lavori – servizi – forniture

comma 2, lett. a): qualora in esito ad una procedura aperta o ristretta non sia stata presentata nessuna offerta o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura (per i lavori si applica solo se di importo inferiore ad 1 milione di Euro);

comma 2, lett. b): qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

comma 2, lett. c): nella misura strettamente necessaria quando **l'estrema urgenza** risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

comma 5, lett. a): LAVORI COMPLEMENTARI

VARIANTI IN CORSO D'OPERA - ART. 132

POSSONO ESSERE AMMESSE ESCLUSIVAMENTE QUANDO RICORRA UNO DEI SEGUENTI MOTIVI:

- A) Esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
- B) CAUSE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI
- C) Presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera – RINVENIMENTI IMPREVISTI
- D) Casi di cui all'art. 1664, comma 2 – IMPREVISTO GEOLOGICO
- E) Manifestarsi di ERRORI O DI OMISSIONI del progetto esecutivo

MOTIVAZIONE FONDAMENTALE LA **IMPREVEDIBILITA'**

Art. 57 comma 5 lettera a): la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara può essere ammessa per lavori complementari non compresi nel progetto iniziale che, a seguito di una circostanza **IMPREVISTA**, sono divenuti necessari all'esecuzione di un'opera purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio a due condizioni:

- 1) Tali lavori non possono essere separati dal contratto iniziale – **interferenza tecnica**;
- 2) Il valore stimato del nuovo contratto non sia > del **50%** dell'importo del contratto iniziale

Dialogo competitivo (art. 58)

Non è stato più previsto un rinvio formale ma la concreta applicazione di questo istituto è stata rimandata all'entrata in vigore del Regolamento.

1) Presupposto (art. 58, comma 2): appalti particolarmente complessi

Il ricorso al dialogo competitivo per i lavori è consentito previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

Un appalto è considerato particolarmente complesso quando la Stazione Appaltante:

- **non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici** atti a soddisfare le sue necessità,
- **non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria** di un progetto.

2) **Motivazione** (art. 58, comma 3) “Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti al comma 2”.

3) **Criterio di aggiudicazione** (art. 58, comma 4): “L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa”

Procedura: La procedura si articola in due fasi distinte.

A) Prima fase: fase di dialogo

a) **pubblicazione di un bando di gara** con cui (comma 5)

- vengono rese note le necessità e gli obiettivi;
- vengono indicati i requisiti di ammissione (requisiti generali e tecnici);
- vengono specificati i criteri di valutazione delle offerte (art. 83, comma 2);
- viene indicato il termine entro il quale l'interessato può presentare istanza di partecipazione alla procedura;

b) **avvio del dialogo** con i soggetti ammessi tenuto conto che

- tutti i candidati che hanno fatto istanza, se hanno i requisiti, devono essere ammessi al dialogo (comma 6);
- tutti gli aspetti dell'appalto possono essere oggetto di dialogo (comma 6);
- durante il dialogo vi deve essere parità di trattamento tra i candidati (comma 7);
- la stazione appaltante non può rivelare ai diversi candidati le soluzioni proposte da ciascuno (comma 8);
- è possibile prevedere nel bando che il dialogo avvenga in fasi successive che vadano a ridurre il numero delle soluzioni proposte (comma 9)

c) **conclusione del dialogo**: (comma 10) “Le Stazioni Appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità od obiettivi”. Non vi sono limiti temporali.

B) Seconda fase: invito a presentare offerta.

La seconda fase si svolge nei seguenti passaggi

- a) invito ai candidati che hanno presentato soluzioni ritenute idonee a presentare le loro offerte (comma 12);
- b) eventuale specificazione dei criteri di valutazione già indicati nel Bando di Gara che potrebbero necessitare di modifiche e/o aggiustamenti rispetto a quanto stabilito nel Bando iniziale in relazione alle peculiari caratteristiche emerse nella fase della negoziazione;
- c) eventuali richieste di chiarimenti, di precisazioni e di perfezionamento delle offerte presentate (comma 13);
- d) aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (comma 15);
- e) eventuale richiesta di precisazione dell'offerta individuata come economicamente più vantaggiosa (comma 16).

La dottrina ha evidenziato i profili problematici di questo istituto derivati in parte, dall'estraneità ai canoni tipici delle nostre procedure a evidenza pubblica più tradizionali;

in parte, dall'ampia discrezionalità che permea tutti i passaggi fondamentali di questo istituto, già a partire dall'individuazione dei casi in cui l'istituto stesso è ammesso.

Accordi Quadro - art. 59 (in questo caso vi saranno due determine a contrarre, una per ogni fase).

Ammissibilità: gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente (ex D. Lgs.113/07)

- per i lavori limitatamente ai lavori di manutenzione;
- per i servizi in generale ma non per gli incarichi di progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale;
- per le forniture.

Limiti temporali (comma 9): “La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall’oggetto dell’Accordo Quadro

Particolarità:

a) non rappresenta un’ulteriore modalità di aggiudicazione.

L’accordo quadro differisce da tutti gli altri criteri di selezione in quanto si tratta di una procedura non volta alla conclusione di un appalto ma di un accordo dal quale potenzialmente potrebbe derivare la conclusione di molti appalti.

b) la determina a contrarre nella fase in cui decide di addivenire ad un accordo quadro non necessita di copertura economica.

Prima fase (prima delibera a contrarre anche senza copertura finanziaria)

Tutte le procedure di gara possono essere utilizzate per poter pervenire alla conclusione della prima fase: aperta – ristretta – negoziata. Le più usate sembra debbano essere la procedura aperta e la procedura ristretta.

Bando di gara introduttivo: nel bando di gara introduttivo, l'Amministrazione dovrà indicare

- l'oggetto dell'Accordo quadro
- la durata
- i requisiti minimi di qualificazione
- il criterio di aggiudicazione (massimo ribasso – offerta economicamente più vantaggiosa)
- il numero di candidati con i quali si vuole concludere l'accordo
- il criterio che si utilizzerà per l'affidamento dei conseguenti appalti.

Questo bando porterà all'individuazione

dell'offerta migliore nel caso si sia deciso di concludere l'accordo con una sola impresa
delle (almeno tre) offerte migliori qualora si sia deciso di concludere l'accordo con più imprese

Seconda fase (seconda delibera a contrarre con copertura finanziaria)

Questa seconda fase cambia a seconda che si sia scelto di concludere l'accordo con uno o più operatori economici.

1. Con un solo operatore economico l'affidamento degli appalti conseguenti necessiterà esclusivamente di una seconda determina a contrarre che determini la quantità di lavori di manutenzione da affidare.
2. Con più operatori economici – almeno tre – gli appalti possono essere aggiudicati mediante l'applicazione delle condizioni già prestabilite nell'accordo quadro ovvero mediante un nuovo confronto competitivo.

Procedura nel caso di riapertura della fase negoziale:

- consultazione per iscritto degli operatori in grado di realizzare l'intervento;
- fissazione del termine per la presentazione delle offerte;
- conferimento delle offerte per iscritto che devono rimanere segrete fino alla scadenza del termine previsto per la presentazione;
- aggiudicazione dell'appalto al migliore offerente

PUBBLICAZIONE

1 – PUBBLICAZIONE BANDI (lavori, servizi e forniture) SOPRA SOGLIA (lavori > € 5.278.000,00)

- Trasmissione alla “Commissione” della Comunità Europea
- Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici
- Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture entro i due giorni successivi
- Sito informatico dell’Osservatorio entro i due giorni successivi
- Sito della Stazione Appaltante
- Su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale

2 - PUBBLICAZIONE BANDI (LAVORI) SOTTO SOGLIA (< di 500.000,00 €)

- Albo stazione appaltante;
- Albo dell’Ente ove si eseguono i lavori
- Sito della Stazione Appaltante (non previsto – per opportunità art. 66 c. 15)

3 - PUBBLICAZIONE BANDI (LAVORI) SOTTO SOGLIA (> di 500.000,00 €)

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Sito stazione appaltante;
- Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;
- Sito informatico dell’Osservatorio;
- Albo stazione appaltante;
- Su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale.

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE (artt 11 e 12)

1) **AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA:** A favore del concorrente che ha presentato l'offerta e che sulla base della procedura di affidamento prescelta risulta aver prodotto la migliore offerta viene disposta l'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta a verifica da parte della stazione appaltante. La verifica consiste nel valutare la regolarità e correttezza delle procedure. La verifica deve avvenire nel termine generale di 30 giorni

L'approvazione della aggiudicazione provvisoria coincide con l'aggiudicazione definitiva (determina di approvazione del verbale di gara).

2) **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** non equivale all'accettazione dell'offerta da parte della Stazione Appaltante

3) **EFFICACIA:** successivamente all'aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante deve procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara. Solo ad esito positivo l'aggiudicazione definitiva diventa efficace

4) **CONTRATTO:** una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva si procede alla stipula del contratto che non può avvenire prima che siano decorsi 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva e comunque entro 60 giorni.

Procedura negoziata (ex trattativa)

Art. 122 c. 7 – Importo < 100.000,00 €:

- Negoziata senza pubbl. invito min a **3** imprese;
- Negoziata con pubbl. invito min a **6** imprese;

Art. 78 del DPR 554/99

imprese da invitare non inferiore a **5**
(articolo abrogato)

LAVORI IN ECONOMIA

Art. 125 c. 8 – Importo < 40.000,00 €:

- **AFFIDAMENTO DIRETTO**

Art. 125 c. 8 – Importo compreso tra 40.000,00 e 200.000,00 €:

- imprese da invitare non inferiore a **5**

CONTRATTI RELATIVI AI BENI CULTURALI

Art. 204 c. 1 – Importo < 500.000,00 €:

Procedura negoziata senza pubbl. bando
- imprese da invitare non inferiore a **15**

Procedura ristretta semplificata è ammessa
fino a 1.500.000,00 €

Incontri di aggiornamento professionale per il tecnico
dell'ente locale

**L'attività di verifica e validazione dei
progetti di opere pubbliche**

Bergamo -17 Ottobre 2007

Ing. Franco Coato

SCOPO E FUNZIONI DELLA VALIDAZIONE

Prima di procedere alla validazione di un'opera pubblica occorre sapere quali sono le sue funzioni e come il progetto che definisce l'opera è nato e si è successivamente sviluppato.

Evoluzione dell'iter di un'opera pubblica dalla sua ideazione al suo utilizzo.

La validazione del progetto di un'opera pubblica è la fase intermedia dell'intero processo compresa tra la sua ideazione/progettazione e la sua successiva realizzazione. Vediamo pertanto come si sviluppa questo processo e come si può intervenire per migliorarlo e rendere più efficace l'investimento di risorse pubbliche.

Il nuovo Codice Appalti è intervenuto sulla procedura tecnico amministrativa, inserendo tra il momento della decisione di realizzare l'opera pubblica e la messa a disposizione dell'utenza dell'opera finita. Sostanzialmente il legislatore, con l'inserimento della validazione come fase di verifica e controllo tra la progettazione e l'esecuzione, ha costretto la Pubblica Amministrazione a ripercorrere l'iter tra la scelta originale (verifica della fattibilità) ed il progetto esecutivo da appaltare.

Il tempo disponibile normalmente tra l'approvazione del progetto esecutivo ed il suo appalto è molto breve, bisogna tener presente che esso è condizionato dagli impegni assunti dall'Amministrazione (scadenza dei termini per la definizione ed il perfezionamento del finanziamento, impegni assunti con i cittadini per l'inizio dei lavori ecc.); questa condizione trasforma il procedimento di validazione in una corsa contro il tempo e contro la resistenza del Progettista alla modifica degli elaborati già consegnati in numerose copie e soprattutto al conseguente rischio di modificare tutti, o quasi, i documenti conseguenti, per mantenerne e assicurarne la coerenza reciproca.

L'inizio delle operazioni di validazione dovrebbe pertanto, a mio avviso, precedere la consegna e l'approvazione degli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

La stesura del regolamento conseguente al Codice Appalti non ha ancora raggiunto la stesura definitiva e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Esaminando comunque il testo approvato il 13 luglio scorso da Consiglio dei Ministri, appare subito la volontà del Legislatore di riesaminare la prima impostazione dell'opera, richiamando l'attenzione del validatore, sia Esso il RUP o un incaricato esterno, sulla necessità di verificarne la continuità concettuale, tecnica e amministrativa tra la prima impostazione ed il progetto esecutivo da porre a base dell'appalto e conseguentemente realizzare.

Considerata la richiamata continuità tra l'ideazione iniziale dell'opera e la sua formalizzazione progettuale, ritengo sia necessario che il processo di verifica abbia inizio prima che il progetto arrivi alla fase esecutiva perché a quel punto è troppo impegnativo, in termini economici e temporali, introdurre le eventuali correzioni negli elaborati progettuali e risulta troppo breve il tempo rimasto a disposizione.

La funzione principale della validazione é, a mio avviso, quella di affidare ad un organo tecnico di provata esperienza il compito di analizzare un progetto, capirlo nelle sue funzioni e verificare se qualche errore o manchevolezza può comprometterne la realizzazione o quantomeno l'efficienza.

Prima di iniziare lo sviluppo progettuale esecutivo ritengo fondamentale il controllo della conservazione dei principi originali dell'ideazione e delle finalità dell'opera e successivamente durante le varie fasi, effettuando un confronto tra quanto inizialmente previsto e quanto dovrà essere inserito nel progetto esecutivo, partendo dalla qualità formale e sostanziale dei componenti, inserimento nell'ambiente, aspetto, durata nel tempo e verificando le possibilità di sviluppo e di integrazione dell'opera.

L'attività di progettazione delle fasi Preliminare, Definitiva ed Esecutiva deve inquadrare dettagliatamente gli obblighi del progettista, definire i momenti di incontro tra lo stesso ed il RUP e gli eventuali validatori esterni, per essere il grado di verificare lo sviluppo della progettazione stessa ed il rispetto dell'impostazione iniziale.

Quando si affida a terzi l'incarico della validazione bisogna aver presente che il validatore vede il progetto per la prima volta e non ne conosce i precedenti, quindi é importante che il progetto sia costituito da documenti facilmente leggibili e che la documentazione preliminare sia inserita nella relazione generale, questo é fondamentale al validatore per capire l'oggetto dell'incarico e conseguentemente esprimere il suo giudizio di merito, premessa necessaria é un chiaro e ben definito disciplinare allegato alla delibera di incarico dell'Amministrazione al Progettista.

Come nasce la validazione

Nel 1994 con l'approvazione della legge 11/2/1994 n°109 (legge Merloni) é stato introdotto il concetto di validazione dei progetti delle opere pubbliche.

Solo con l'approvazione del relativo regolamento (D.P.R..554/99) ne sono stati messi a punto i metodi e le finalità.

Come é regolamentata la validazione

IL D.P.R..554/99 é tutt'ora in vigore, pertanto partiamo da quanto lo stesso prescrive:

Nell'art. 46 del D.P.R..554/99 (con riferimento all'art.16 comma 6) della ormai abrogata L.109/94) si prescrive che:

Comma 1)

I progetti preliminari siano sottoposti ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.

Comma 2)

La verifica sia finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento

preliminare alla progettazione, e tenda all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.

Comma 3)

La verifica comporti il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta ed il contesto socio economico e ambientale in cui l'intervento progettuale si inserisce ed infine sia fatta la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

Nell'art. 47

Comma 1)

Prima dell'approvazione, il RUP procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.....

In particolare chiede la verifica:

- Della corrispondenza dei nominativi dei progettisti
- La completezza della documentazione
- L'esistenza delle indagini preliminari
- La completezza, adeguatezza, e chiarezza degli elaborati previsti dal Regolamento
- L'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture ed egli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati
- L'esistenza dei computi metrico-estimativi e la loro leggibilità
- La rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione
- L'effettuazione della valutazione di impatto ambientale
- L'esistenza delle dichiarazioni di rispetto alle prescrizioni normative
- L'acquisizioni di tutte le autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto.
- Il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del Capitolato Speciale, nonché la verifica dalla rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Le sopra riportate operazioni risultano chiare e semplificate dall'esistenza di un disciplinare di incarico preciso e coerente con le scelte preliminari.

Il nuovo regolamento di attuazione del D.Lgs 163/06

(approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 luglio 2007, ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale)

Art. 42 - Finalità della verifica

Al comma 1 precisa che: "Ai sensi di quanto disposto dall'art.93, comma 6, del codice la verifica é finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati." ...omissis...

Ribadisce tra l'altro negli articoli 49 e 50 il concetto che gli elaborati progettuali devono risultare

- Leggibili e consequenziali
- Di facile comprensibilità
- Sussista coerenza tra piante, sezioni, descrizioni ecc.

Esperienze operative

L'esperienza, ormai biennale, ha confermato la mia convinzione che la validazione deve soprattutto chiedere ad un tecnico di buona esperienza di analizzare gli elaborati progettuali e verificare la loro coerenza con lo scopo del progetto stesso, espresso nella relazione e nella delibera di approvazione dello studio di fattibilità e del suo inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche da realizzare nel triennio.

Non credo né utile né possibile individuare una sequenza materiale di operazioni, dedotte dai vari articoli delle norme, atte a rispondere ai quesiti elencati.

Personalmente ritengo fondamentale chiarire, prima di ogni altra cosa, la finalità della validazione come necessità di far verificare da terzi la correttezza del progetto, prassi operativa in Francia da circa mezzo secolo, utilizzata come base alla possibilità di concedere polizze assicurative sull'opera.

La funzione della validazione, nell'intenzione del legislatore è indicata nell'articolo 27 dell'allegato XXI° del D.Lgs 163/06 e riconfermata negli articoli 49, 50 e 51 di quella che oggi è la bozza definitiva del nuovo regolamento.

Dalla lettura delle leggi sopra citate e dall'evoluzione concettuale della funzione affidata alla validazione, ho ricavato la ferma convinzione che il legislatore voglia per ogni progetto avviato alla realizzazione, la verifica atta a garantire, prima dell'appalto che il progetto sia innanzitutto coerente con le premesse dello studio di fattibilità, che sia rispettoso delle norme vigenti e facilmente comprensibile, in tutti i suoi aspetti, dalle persone che lo dovranno realizzare.

L'opera deve mantenere la sua funzionalità nel tempo, garantire la durata prevista e, nel caso di carenza nella disponibilità dei fondi necessari, deve prevedere interventi successivi, garantendo a quanto eseguito una vita funzionalmente autonoma.

Analizziamo di seguito l'articolo 27 dell'allegato XXI° del D.Lgs. 163/06, premessa della validazione.

La prima parte del comma 1) chiede di accertare che il progetto disponga dei requisiti minimi di appaltabilità:

- Le aree siano tutte immediatamente disponibili.
- Le autorizzazioni degli Enti superiori di controllo siano state tutte acquisite e soddisfatte le eventuali richieste avanzate dagli Enti stessi in sede di esame del progetto.

A volte sfuggono operazioni fondamentali come la verifica preliminare:

- Dei beni Archeologici, Monumentali e Ambientali
- Dello studio di impatto ambientale
- Della conformità alle normative specifiche di settore (Scuole, Impianti sportivi, viabilità, accessi privati da strade pubbliche ecc.)

La seconda parte del comma 1) entra nel merito del progetto chiedendo: “...Il soggetto aggiudicatore provvede altresì, ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.”

Questa seconda parte va interpretata nel senso limitativo di non porre a carico del validatore lo sviluppo di calcoli e dimensionamenti, anche se solo di verifica, in quanto il validatore non deve sostituirsi al progettista incaricato perché è già stato ritenuto idoneo e competente e, applicando la propria firma agli elaborati grafici e relazionali, se ne assume ogni responsabilità

Qualora emergessero motivi per dubitare delle validità tecnica degli elaborati, ritengo debba essere il committente a chiedere la verifica tecnica specialistica, specificandone i limiti. Il compito del validatore deve, a mio parere, limitarsi alla lettura delle relazioni, generali e specialistiche, e dire se le premesse al calcolo sono corrette, senza entrare nella valutazione tecnica del calcolo stesso, a meno si evidenzino palesi anomalie.

Per semplificare e rendere chiaro l’operato del progettista dovrebbe sempre essere riportato il testo della parte di norma applicata nello specifico, evitando che la classica frase “nel rispetto delle norme vigenti” esenti il tecnico responsabile dal definire esattamente i limiti del suo compito.

Il comma 2) precisa i punti da sottoporre ad un esame più approfondito, in particolare:

a) La completezza della progettazione

Lo svolgimento di questa fase consiste nel controllo degli elaborati come elencati negli articoli del D.P.R. 554/99 dal 15 al 49, con riferimento alla tipologia del progetto in esame.

b) La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti

Il quadro economico deve essere coerente con quanto prescritto negli articoli 17 e 44 del D.P.R. 554/99

c) I presupposti per la qualità dell’opera nel tempo

La relazione accompagnatoria dello studio di fattibilità e della delibera di approvazione ed inserimento nel piano triennale delle Opere Pubbliche dovrebbe contenere le indicazioni fondamentali per individuare le finalità dell’opera ed avere quindi la base su cui sviluppare il giudizio finale.

Non si può prescindere da come il progetto ha interpretato e sviluppato queste condizioni; sul confronto di queste due posizioni può essere data la risposta al quesito.

d) La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso

Il corretto sviluppo di tutti gli elementi formali e sostanziali del progetto dovrebbe, in prima istanza ridurre i citati rischi, in particolare va tenuto conto dei prezzi unitari delle singole voci utilizzate nel computo metrico estimativo correlandole alla relative descrizioni, verificare che i prezzi esposti siano remunerativi e tengano conto di tutte le condizioni esecutive al contorno.

Lo schema di contratto deve prevedere tutte le condizioni, normali o particolari, che potranno essere incontrate durante lo svolgimento dei lavori.

Nel progetto esecutivo devono essere previste tutte le condizioni di dettaglio per l'esecuzione dei particolari più importanti, tenuta all'acqua piovana, sua canalizzazione, verifica della capacità ricettiva del collettore di scarico, sigillatura dei giunti e loro comportamento di fronte alle deformazioni termiche ed elastiche, opere particolari per la manutenzione e gestione dell'opera, obbligo di verifica delle specifiche condizioni locali, ecc. Avere la disponibilità di tutte le autorizzazioni necessarie per evitare sospensioni durante i lavori o quantomeno variazioni nel programma di svolgimento delle singole fasi per non aggravarne l'onerosità (in tali circostanze é facile avanzare richieste di variante).

e) La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti

Tra gli argomenti trascurati ricorre spesso

- La mancata verifica dei tempi per la messa a disposizione in cantiere dei macchinari o manufatti particolari previsti nel progetto
- La valutazione dei tempi necessari per i collaudi in corso d'opera, forniture di prefabbricati, impianti speciali, tempi necessari per la maturazione dei getti in C.A. ecc.
- Il controllo preliminare del funzionamento degli impianti
- Lo spazio disponibile in cantiere per lo sviluppo delle singole opere

Mercurio Ingegneria S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Ing. Franco Coato

GRUPPO MERCURIO

L'ATTIVITA' DI VERIFICA E VALIDAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Samuel Brambilla

La nuova legislazione in materia di Verifica e Validazione.

Mercurio Ingegneria Spa - Via Parini 3, 22020 Cavallasca (CO)

Tel. 031/539163 Fax. 031/539160 e-mail: tecnico@mercurioingegneriaspa.it

Il quadro normativo di riferimento

**LEGGE 109 del 11 febbraio 1994 e s.m.i.
Regolamento attuativo D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999**

LEGGE OBIETTIVO e D.L. 190

**CODICE APPALTI
D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.**

NUOVO SCHEMA DI REGOLAMENTO

D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999

Sezione quinta: verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

Art. 46 (Verifica del progetto preliminare)

- 1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.**
- 2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.**
- 3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.**

D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999

Sezione quinta: verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

Art. 47 (validazione del progetto)

- 1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.**

- 2. La validazione riguarda fra l'altro:**
 - a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;**
 - b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;**
 - c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;**
 - d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;**
 - e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;**
 - f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati alle prescrizioni capitolari;**
 - g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;**
 - h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione prescritte;**
 - i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche applicabili al progetto;**
 - l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare cantierabilità del progetto;**
 - m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.**

D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999

Sezione quinta: verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

Art. 48 (Modalità delle verifiche e della validazione)

- 1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.**
- 2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività.**
- 3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.**

D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999

Sezione quinta: verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

Art. 49 (Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti)

- 1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici.**
- 2. Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.**
- 3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si procede in ogni caso secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 8, della Legge.**

Dott. Marcello Arredi

**Capo Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, l'Edilizia e la Regolamentazione dei Lavori Pubblici
presso il Parlamentino del Consiglio Superiore dei LLPP**

Intervento del 18/01/2005

“ (...) Infatti, nonostante l'unanime riconoscimento dell'importanza che ha rivestito l'introduzione di tale istituto nel nostro ordinamento - correttamente interpretata come un fondamentale passo in avanti per consentire l'ingresso della nozione di “qualità” nel settore degli appalti pubblici - non va sottaciuto che sovente l'attività di verifica si è risolta in una mera attestazione formale di conformità degli elaborati progettuali da parte del Responsabile del Procedimento.

Si tratta di una prassi deprecabile che va fortemente combattuta in quanto comporta il venir meno della *ratio* stessa che ha indotto il legislatore a rendere obbligatorio il ricorso a tale strumento per tutti i progetti di opere pubbliche, indipendentemente dal valore economico e dalla complessità sotto il profilo tecnico, movendo dalla consapevolezza che un controllo preventivo sulla correttezza, completezza e qualità dei vari livelli progettuali è sicuramente in grado - se non di eliminare - quantomeno di ridurre sensibilmente i rischi di gestione dell'appalto, dando certezza sui tempi, sui costi di realizzazione e, soprattutto, sulla qualità, realizzabilità e funzionalità delle opere. (...)”

Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006

Art. 112 (Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori)
(art. 30, commi 6 e 6 bis, l. n. 109/1994, 19, comma 1 ter, l. n. 109)

1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006

Art. 112 (Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori) (art. 30, commi 6 e 6 bis, l. n. 109/1994, 19, comma 1 ter, l. n. 109)

4. **Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.**
5. **Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:**
 - a) **per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;**
 - b) **per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;**
 - c) **in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.**
6. **Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.**

IL NUOVO REGOLAMENTO E IL SUO ITER

Il nuovo regolamento e' stato approvato in sede del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2007

Il Consiglio di Stato nel proprio parere espresso il 17/09/07 da indicazione favorevole al nuovo regolamento che torna quindi al ministero per le rettifiche richieste, le osservazioni sui singoli articoli riguardano 120 dei 363 articoli previsti. Il ministero ha precisato dal canto suo che non era possibile armonizzare un regolamento con leggi non ancora in vigore.

Il ministero conclude dicendo che invierà il nuovo testo corretto entro la prima decina di giorni di novembre.

Il Consiglio di Stato precisa che ai sensi dell'art 46 comma 1 la stima del corrispettivo dell'attività di validazione, deve essere effettuata con riferimento alla tabella B6 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2001.

“... nel parere viene inoltre indicato che non sarà consentito al regolamento di prevedere ex novo un compenso aggiuntivo per i dipendenti pubblici, in quanto non espressamente previsto dal D.p.r. 554/1999 e non ha una base normativa nel codice che all'art 92° indica in maniera tassativa gli incentivi economici per i dipendenti pubblici che concorrono alla progettazione, alla direzione lavori, collaudo, redazione del piano di sicurezza, in particolare l'art 92 contempla incentivi per il responsabile del procedimento “ e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché per i loro collaboratori; si individuano pertanto attività tipiche e nominate e menziona coloro che collaborano a tali attività.

La verifica del progetto è invece una attività distinta e non nominata dall'art 92, pertanto conclude il consiglio di stato per poter attribuire un compenso professionale al dipendente pubblico occorrerebbe intervenire sull'art 92 con una norma primaria e previo reperimento della necessaria copertura finanziaria, i giudici concludono dicendo che deve essere soppresso l'art 46 comma del regolamento.

Bozza del Regolamento del D.lgs n. 163 del 12.04.06
VERIFICA DEL PROGETTO

Art. 41 Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina la materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e 112, comma 5, del codice.

Art 42 Finalità della verifica

1. La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali già approvati.
2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 49, accerta in particolare:
 - a) la completezza della progettazione;
 - b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.

Art. 43 Accredimento

1. Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).
2. Apposito regolamento, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del codice con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Autorità, disciplina il funzionamento omogeneo, coordinato e trasparente delle attività e delle procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Alla redazione del regolamento, partecipano, a titolo consultivo, anche un rappresentante degli enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA), un rappresentante di ciascun Consiglio Nazionale delle categorie professionali interessate e un rappresentante delle organizzazioni nazionali di categoria di settore.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di indirizzo e controllo sugli Organi di accreditamento, sugli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C, sugli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli Organi di accreditamento devono dare comunicazione al Ministero delle infrastrutture dei soggetti accreditati come Organismi di ispezione di Tipo A, B e C e dei soggetti certificati con un sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. La comunicazione è necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce il corrispettivo dovuto agli Organi di accreditamento, agli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C, agli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, per l'espletamento delle loro attività.

Art 44 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice.

2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono:
 - a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di Tipo B.
 - b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
 1. l'unità tecnica di cui alla lettera a);
 2. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
 3. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
 - c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore a 5.000.000 di euro per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende:
 - a) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di euro, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;
 - b) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso.

4. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno di cui al precedente comma 3.
5. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di Tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
6. Per le finalità di cui al comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'accreditamento dell'Organismo di ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).

Art 45 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante


1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 44, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:
 - a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) secondo le disposizioni previste nel regolamento tecnico di cui all'articolo 43, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 47, comma 5, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;

segue punto 1b

Art 45 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1. ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;
2. ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste nel regolamento tecnico di cui all'articolo 43, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 47, comma 5, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

- 
2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore a 5.000.000 di euro per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1 lettere d), e), f), g), e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 e dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 43, comma 3.
 3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici può accreditare gli Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h), del codice il possesso di un sistema unitario di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dall'articolo 29, dell'allegato XXI, al codice.
 4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'articolo 47.

Art 46 Disposizioni generali

1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento delle attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:
2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare.
3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un ingegnere o architetto, laureato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 51, comma 7.

Art 47 Requisiti per la partecipazione alle gare

1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento delle attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:
 - a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica;
 - b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi di opere prevista dalla Legge 2 marzo 1949, n. 143.

2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare.

3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un ingegnere o architetto, laureato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 51, comma 7.

Art 48 Modalità delle verifiche e della validazione

1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Art. 49 Criteri generali della verifica

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
 - a) affidabilità;
 - b) completezza ed adeguatezza;
 - c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
 - d) compatibilità;

intendendosi per:

- a) affidabilità:
 1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- b) completezza ed adeguatezza:
 1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
 3. verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
 4. verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
 5. verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
 6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

- 1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;**
- 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;**
- 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;**

d) compatibilità:

- 1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;**
- 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:**
 - a. inserimento ambientale;**
 - b. impatto ambientale;**
 - c. funzionalità e fruibilità;**
 - d. stabilità delle strutture;**
 - e. topografia e fotogrammetria;**
 - f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;**
 - g. igiene, salute e benessere delle persone;**
 - h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;**
 - i. sicurezza antincendio;**
 - j. inquinamento;**
 - k. durabilità e manutenibilità;**
 - l. coerenza dei tempi e dei costi;**
 - m. sicurezza ed organizzazione del cantiere.**

Art 50 Verifica della documentazione

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:
 - a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
 - b) per le relazioni di calcolo:
 1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
 3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

- c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
1. le specifiche esplicitate dal committente;
 2. le norme cogenti;
 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 4. le regole di progettazione;
- d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.
- e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari;
 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 8. i totali calcolati siano corretti;
 9. il computo metrico estimativo e il capitolato speciale di appalto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'aggiudicatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie con divieto di subappalto ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice;
 10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
 11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
- g) per il piano di sicurezza e coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;
- h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 13;
- i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Art 51 - Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 49 e 50, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.
3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.
5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede gara e delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
7. Il rapporto conclusivo, di cui all'articolo 52, comma 1, del soggetto preposto alla verifica deve accertare, altresì, l'avvenuta attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1.

Art 52 La validazione

1. *La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali contro deduzioni del progettista.*
2. *In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.*
3. *Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.*

Art 53 Le responsabilità

1. *Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 49 e 50, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.*
2. *Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente Capo e dal contratto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi cinque anni dalle attività di verifica. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 54 e, in caso di colpa grave, lo stesso è sottoposto alle responsabilità previste dall'ordinamento di appartenenza.*
3. *La validazione del progetto di cui all'articolo 52, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti responsabilità*

Art 54 - Le garanzie

1. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:

- 1. non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) del codice;**
- 2. non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.**

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 10% dell'importo dei lavori.

b) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della Compagnia di Assicurazione che garantisca le condizioni di cui al punto a) per lo specifico progetto.

2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni, è a carico dell'amministrazione di appartenenza, che vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto; il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

**CODICE DEGLI APPALTI – APPENDICE
(Ex Legge Obiettivo)
SEZIONE IV**

VALIDAZIONE DEI PROGETTI

Art. 27 Finalità della verifica:

1° COMMA – 2° CAPOVERSO

In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresì, ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.

VERIFICA - COME?

	VERIFICA ATTRAVERSO STRUTTURE ESTERNE ALLA STAZIONE APPALTANTE	VERIFICA ATTRAVERSO STRUTTURE INTERNE ALLA STAZIONE APPALTANTE
PROGETTI RELATIVI AD INTERVENTI AL DI SOPRA DI € 20 milioni	ORGANISMO DI ISPEZIONE Accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 TIPO "A" - TIPO "C"	ORGANISMO DI ISPEZIONE Accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 TIPO "B"
PROGETTI RELATIVI AD INTERVENTI AL DI SOTTO DI € 20 milioni	ORGANISMO DI ISPEZIONE TIPO "A" - TIPO "C" + SOGGETTI DOTATI DI ISO 9001 PER ATTIVITA' DI VERIFICA Studi Professionali Studi Associati Società di Ingegneria Società di Professionisti	ORGANISMO DI ISPEZIONE TIPO "B" + Uffici tecnici delle stazioni appaltanti se progetto redatto da professionisti esterni + Uffici tecnici delle stazioni appaltanti dotate di sistema interno di controllo qualità se progetto redatto da progettisti interni
PROGETTI RELATIVI AD INTERVENTI AL DI SOTTO DI € 1 milione (opere puntuali) € 5 milioni (opere a rete)	ORGANISMO DI ISPEZIONE TIPO "A" - TIPO "C" + SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 90, COMMA 1, LETTERE D), E), F), G) E H), DEL CODICE Studi Professionali Studi Associati Società di Ingegneria Società di Professionisti	Responsabile del Procedimento che non abbia svolto le funzioni di progettista + Uffici tecnici delle stazioni appaltanti